

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 03/12/2024

FATTO

1. Con riferimento a un rapporto di finanziamento su cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 25.8.2014 (TAN 5,80%), il ricorrente provvedeva (nell'anno 2023) all'estinzione anticipata, in corrispondenza della rata n. 106 (su 120 previste).

2. All'esito della chiusura anticipata del rapporto e della retrocessione degli oneri, il ricorrente (tenuto conto di quanto già rimborsatogli) lamentava la mancata restituzione, *pro rata temporis*, di quanto dallo stesso versato per *interessi corrispettivi* (euro 1.076,63) e *oneri sostenuti* (provvigioni intermediario: euro 259,70; commissioni perfez. finanziamento: euro 103,88), per un totale complessivo di euro 1.440,21 oltre interessi fino al soddisfo.

3. Chiedeva, quindi, all'intermediario il rimborso dei costi in questione, con reclamo del 24.6.2024, ricevendo però riscontro negativo (risposta del 10.7.2024), proponendo, conseguentemente, il ricorso introduttivo della presente procedura (dell'8.8.2024, nel quale ribadiva quanto già richiesto).

In sede di ricorso chiedeva poi, in via subordinata, l'applicazione del criterio della curva degli interessi per gli oneri *up front*.

Chiedeva, inoltre, la restituzione delle quote eventualmente versate in eccedenza successivamente all'estinzione (e quindi non dovute), la refusione delle spese legali (quantificate in euro 200,00) e del contributo di euro 20,00, versato per spese di procedura.

4. Ha resistito l'intermediario, asserendo:

- quanto agli interessi, che - in ragione del piano di ammortamento alla francese contrattualmente convenuto - risulterebbe errato calcolare il rimborso degli interessi corrispettivi su tutto l'ammontare pattuito nel contratto;

- quanto agli oneri sostenuti (dato atto, comunque, di avere già rimborsato integralmente le commissioni di gestione), che le commissioni per il perfezionamento del finanziamento si riferiscono ad attività preliminari all'erogazione del finanziamento e non ne è dovuto il rimborso; e che la provvigione all'intermediario ha remunerato l'attività d'intermediazione (della quale si è avvalso il cliente e che ne ha agevolato l'accesso al credito e che si è conclusa con la stipula del contratto), costituendo, quindi, un costo pagato a terzi ed entrato nella sfera giuridica e patrimoniale di un soggetto diverso dal prestatore, per cui non ne è dovuto il rimborso.

In diritto, ha rilevato la non decisività, per il caso di specie, della sentenza *Lexitor*; e, comunque, la necessità, asseritamente, di fare riferimento all'art. 6-bis, comma 3, lett. b) del DPR n. 180/1950, in forza del quale resisterebbe ancora oggi la necessità di distinguere tra oneri *up front* e *recurring*, con esclusione dei primi dalla riduzione dei costi, in caso di restituzione anticipata.

Ha anche osservato, poi, che le conclusioni esposte risulterebbero inoltre avvalorate dalla recente sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-555/21, in cui la Corte, pronunciandosi in sede di rinvio pregiudiziale sull'interpretazione dell'art. 25, par. 1, della direttiva 2014/17/UE, ha in sostanza chiarito che il consumatore, in caso di estinzione anticipata di un contratto di credito immobiliare, ha diritto al rimborso dei soli costi *recurring*, effettivamente dipendenti dalla durata del contratto stesso, e non anche di quelli *up front*, preliminari o contestuali alla relativa conclusione.

In merito alla richiesta di ristoro di quote eventualmente versate in eccedenza ha rilevato che le stesse sono già state oggetto di rimborso, non risultando pertanto, ulteriori quote da rimborsare.

Ha contestato, infine, la rimborsabilità delle spese legali, in quanto non dovute.

Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

5. Ritiene il Collegio che la domanda del ricorrente sia parzialmente da accogliere, per le ragioni di seguito illustrate.

6. Preliminarmente, giova evidenziare che, secondo un orientamento correttamente condiviso dai Collegi territoriali e conforme al principio espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 6816 del 27 marzo 2018, la fonte del diritto al rimborso dei costi per estinzione anticipata è l'indebito che sorge quando l'intermediario richieda ed incassi il versamento di un importo estintivo non decurtato degli oneri sostenuti e non goduti, in violazione dell'art. 125-sexies del TUB. Talché, soggetto tenuto alla restituzione è comunque l'*accipiens* del pagamento di estinzione, ossia colui che ha gestito direttamente la procedura estintiva del finanziamento ed ha, anche, conseguentemente riscosso l'intero importo calcolato, ancorché vengano in rilievo oneri versati a terzi, come nel caso di provvigioni all'intermediario.

7. Più in generale, poi, va rilevato che l'art. 11-octies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*) – come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021) – ha modificato l'art. 125-sexies TUB prevedendo, per i contratti stipulati *successivamente* all'entrata in vigore della L. di conversione, che in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetti al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel*

costo totale del credito, escluse le imposte”.

Per contro, avuto riguardo ai finanziamenti stipulati *antecedentemente* alla sua entrata in vigore, la novella ha disposto doversi continuare ad applicare "l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Sennonché, la Corte Costituzionale – chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione – con sentenza n. 263/2022 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della stessa limitatamente alle parole «*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*»; al contempo, la Corte ha anche ritenuto doversi "concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla c.d. sentenza *Lexitor*, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di Giustizia”.

A questa disciplina occorre, nel caso di specie, fare riferimento.

8. All'esito del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi territoriali hanno pacificamente ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021 (data di entrata in vigore del c.d. decreto “sostegni-bis”).

La richiamata decisione del Collegio di coordinamento, in particolare, aveva chiarito che: “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*”; e che “*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

9. Le conclusioni appena esposte rimangono invariate anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto “Sostegni bis”, così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.

A questa soluzione non ostano né la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, *Unicredit Bank Austria*) – atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, essa trova fondamento nella specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali (attenendo, quindi, a fattispecie certamente diversa da quella qui considerata) – né le disposizioni di cui al dpr n.180/1950, il cui art. 6-bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione debbano applicarsi le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125-sexies di esso, che disciplina proprio il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

10. Al fine dell'applicazione di quanto sopra precisato va poi rilevato che:

- nel modulo SECCI allegato in atti, riferito all'operazione di finanziamento per la quale si

procede, espressamente è previsto che le rate del finanziamento sono calcolate secondo piano di ammortamento alla francese; e che, in caso di estinzione anticipata, gli interessi non maturati dovranno essere restituiti *pro rata temporis*;

- le provvigioni per l'intermediario, tenuto conto della descrizione contenuta nel predetto modulo SECCI, hanno senz'altro natura *up front*;

- analogamente, anche la commissione per il perfezionamento del contratto ha, manifestamente, natura *up front*;

- le commissioni di gestione finanziamento sono state correttamente rimborsate.

11. Ne deriva che la somma da restituire da parte dell'intermediario resistente, calcolata in applicazione dei criteri già seguiti dal consolidato orientamento ABF, effettuati gli arrotondamenti necessari e tenuto conto dei rimborsi intervenuti, ammonta, complessivamente, a euro 1.130,00 (1.076,63 per interessi; 37,83 per provvigioni di intermediazione; 15,13 per commissioni perfezion. contratto).

12. Non risultano quote versate in eccedenza da rimborsare, né può essere accolta, anche in ragione della serialità del ricorso, la richiesta di rimborso di spese legali, peraltro non documentate.

13. In ragione di quanto fin qui considerato, quindi, deriva che, in parziale accoglimento della domanda (diversa essendo la somma riconosciuta dal Collegio rispetto a quella, maggiore, reclamata dal ricorrente), l'intermediario resistente sarà tenuto a corrispondere al ricorrente – a titolo di riduzione del costo per rimborso anticipato – la somma di euro 1.130,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.130,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO